SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

GIOVEDI 21 DICEMBRE 1967

(72ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (2260) (D'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE				•	P	ag	. 8	73,	87	4,	87	5,	876,	878
Banfi .														875
BERNARDINE	ſΤΙ,	re	ela	tor	$\cdot e$								874,	875
BONAFINI														877
FRANCAVILLA											87	4,	876,	877
Malfatti, Sottosegretario di Stato per l'in-														
dustria, il	con	nn	ıer	cic	е	ľ	ar	tigi	an	at	0		874,	875,
													876,	877
VERONESI													876,	877
Zannini .														878

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bonafini, Bussi, Francavilla, Mammucari, Merloni, Molinari, Mongelli, Moro, Passoni, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Giuntoli Graziuccia e Montagnani Marelli sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Celasco e D'Angelosante.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

V A C C H E T T A, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (2260) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Cervone e Lettieri: « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella precedente seduta sono stati approvati i primi tre articoli del disegno di legge. Sull'articolo 4 erano stati pre9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed jest., tur.)

72^a SEDUTA (21 dicembre 1967)

sentati degli emendamenti che dovevano essere definiti. Do pertanto la parola al rappresentante del Governo.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Presento un nuovo testo dell'articolo 4, che tiene conto degli emendamenti proposti dai senatori Francavilla e Trabucchi e del testo originario. La formulazione è stata predisposta con l'approvazione dell'Istituto superiore di sanità.

L'emendamento è del seguente tenore:

- « Con decreti dei Ministri dell'industria, commercio e artigianato, di concerto col Ministro della sanità, saranno stabiliti:
- a) l'elenco degli alimenti surgelati di cui all'articolo 2 della presente legge;
- b) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali si effettua la vendita di alimenti surgelati;
- c) la determinazione dei tempi massimi da impiegare per la surgelazione dei singoli alimenti o gruppi di essi, prevedendo che quando un prodotto o gruppo di prodotti richiedono una specifica velocità di raffreddamento, la durata del raffreddamento e la temperatura finale saranno precisati nella norma relativa al prodotto stesso;
- d) le norme relative al controllo da istituire alla produzione e alla vendita per il consumo dei prodotti surgelati; le modalità da osservare per il confezionamento, l'etichettatura e le istruzioni da indicare sulle confezioni per la conservazione, l'eventuale cottura e somministrazione, nonchè le norme relative ai tempi e alla conservazione degli alimenti stessi;
- e) le norme da osservare nel trasporto degli alimenti stessi ».

FRANCAVILLA. Sono d'accordo.

BERNARDINETTI, relatore. Sono anche io d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 4 proposto dal Governo, del quale è stata data ora lettura.

(È approvato).

FRANCAVILLA, Ritiene il Governo di apportare qualche correzione di forma all'articolo 2?

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Si potrebbe, in sede di coordinamento, sostituire la parola: «frigorifico», con l'altra: «frigorifero». È stato fatto osservare da qualcuno che la dizione: «al cuore» sarebbe stata migliore di: «interna». Ma penso che ciò risulti dalla discussione.

FRANCAVILLA. Sarebbe ancora migliore la dizione: « in ogni suo punto ». Ma non ne facciamo un problema.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Avrei qualche perplessità in proposito.

PRESIDENTE. Essendo stato l'articolo 2 già approvato, possiamo, in via di coordinamento, sostituire la parola: « frigorifico », con l'altra: « frigorifero », poichè si tratta di una modifica puramente formale. L'altra mi pare che vada più in profondità quindi potrebbe dar adito a discussioni.

Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che in via di coordinamento la parola: « frigorifico » dell'articolo 2 verrà sostituita con l'altra: « frigorifero ».

Passiamo ora all'esame dei successivi articoli,

Art. 5.

Ottenuta la licenza di cui all'articolo 3 il titolare dell'esercizio è obbligato, prima di iniziare la vendita degli alimenti surgelati, a disporre un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore ai meno 18° C.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Nella precedente seduta avevo proposto una modifica formale, cioè sostituire alla parola: « disporre », l'altra: « mettere in opera ». Mi 9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

72ª SEDUTA (21 dicembre 1967)

pare che l'emendamento possa essere accettato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire, nell'articolo 5, la parola: « disporre », con le altre: « mettere in opera ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 6.

I regolamenti locali possono limitare o subordinare la concessione della licenza di vendita al pubblico degli alimenti surgelati soltanto all'osservanza delle leggi che tutelano l'igiene e la sanità pubblica nonchè ai regolamenti di polizia annonaria ed igienico-sanitaria.

(E approvato).

- I senatori Bonafini e Banfi propongono di inserire, dopo l'articolo 6, il seguente:
- « I prodotti surgelati importati dall'estero possono essere ammessi alla vendita se rispondenti alle norme di cui alla presente legge ».
- BANFI. Il problema sollevato con l'emendamento elaborato dal senatore Bonafini e da me sottoscritto certamente esiste. Se ammettessimo che i prodotti surgelati importati dall'estero fossero totalmente esenti da controlli, anche formali, credo che creeremmo una disparità assoluta tra i produttori italiani e i produttori stranieri.

Mi rendo perfettamente conto della difficoltà di effettuare un controllo, perchè il prodotto surgelato, una volta che è stato impacchettato, non può essere aperto. Però penso che in sede di regolamento si deve poter stabilire che i prodotti surgelati importati debbono essere venduti nelle confezioni originali sigillate e con le indicazioni rispondenti a quanto previsto dalla nostra legge.

Se poi il prodotto sarà diverso da quello indicato, ci sarà frode in commercio come in qualunque altro caso. Sottrarre a qualsiasi disciplina il prodotto surgelato importato, significherebbe — ripeto — mettere i produttori nazionali in condizioni di disparità nei confronti dei produttori stranieri, e ciò mi lascerebbe assai perplesso.

- PRESIDENTE. Non si potrebbe risolvere la questione attraverso un ordine del giorno?
- BANFI. Vorrei sapere se il Governo ritiene che in sede di regolamento si possa fare qualcosa.
- MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Riteniamo che la materia possa essere disciplinata dal regolamento previsto dal disegno di legge, evitando così di arrivare (una finalità che certamente i proponenti non intendono perseguire) ad impedire qualsiasi forma di importazione di prodotti surgelati dall'estero solo perchè, in ipotesi, in determinati Paesi non esistono leggi identiche o analoghe a quelle del nostro Paese.
- PRESIDENTE. Ritiene sufficienti, il senatore Banfi, che queste dichiarazioni siano messe a verbale oppure desidera presentare un ordine del giorno?
- B A N F I . Ritengo sufficienti queste dichiarazioni.
- $P\ R\ E\ S\ I\ D\ E\ N\ T\ E$. Allora ritira l'emendamento?
- B A N F I . Lo ritiro, prendendo atto che il Governo si impegna ad esaminare questo problema in sede di regolamento.
- BERNARDINETTI, relatore. Non ho nulla da obiettare.

9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

72^a SEDUTA (21 dicembre 1967)

PRESIDENTE. Do lettura dell'ultimo articolo del disegno di legge:

Art. 7

Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 4, entreranno in vigore 90 giorni dopo l'emanazione del decreto previsto dal predetto articolo 4.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. C'è una piccola modifica da apportare all'articolo 7, e cioè aggiungere alla fine le seguenti parole: « contenente l'elenco degli alimenti surgelati ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 7 le parole: « contenente l'elenco degli alimenti surgelati ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

VERONESI. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Mi rammarico perchè, essendo stato costretto a trovarmi alle ore 9,30 in Aula all'inizio della seduta, non mi è stato possibile essere presente in questa Commissione. È un vizio antico del Senato quello della contemporaneità dei lavori in Aula e in Commissione e bisognerà che qualcuno un giorno porti questa particolare questione dinanzi alla Corte costituzionale, così verrà presa una certa decisione in base alla quale potremo regolarci.

PRESIDENTE. La Commissione però ha atteso fino alle ore 10,20.

V E R O N E S I . La seduta in Aula però è iniziata alle ore 9,30: ci sono state le dichiarazioni del Ministro, del relatore e via dicendo. Ad ogni modo, mi rammarico di quanto è avvenuto, perchè non mi è stata data la possibilità di intervenire sull'articolo 4; di conseguenza mi asterrò dalla votazione del disegno di legge.

Che cosa avrei voluto dire sull'articolo 4? Colgo l'occasione per poterlo precisare. Sono d'accordo per quanto riguarda le lettere a), b) e c) ma non per quanto attiene alla lettera d): mi sarebbe stato gradito conoscere e attraverso il relatore e attraverso il Governo, le specificazioni tecniche per ciò che si riferisce alle norme relative ai tempi di conservazione degli alimenti surgelati. Avrei voluto chiedere sia al relatore che al Governo che mi si dicesse, anche in base al diritto comparato in materia, quali sono i Paesi che hanno delle norme relative ai tempi di conservazione degli alimenti stessi: quali istituti specializzati abbiano fatto degli studi e quali siano state le risultanze. A me risulterebbe, per informazioni assunte in sede competente, che l'unico istituto è quello di Parigi, il quale ha fatto uno studio dettagliato in materia ed è giunto alla definizione di alcuni tempi di conservazione, che poi si sono dovuti rivedere per ragioni tecniche.

Quindi, se invece di tempi di conservazione si fosse trattato di modi di conservazione, avrei aderito *toto corde*.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ma si tratta della parte disciplinata dall'articolo 2!

V E R O N E S I . Ma in un settore nel quale, anche in campo scientifico, è tutto per aria, quella disposizione mi sembra pericolosa, perchè ci si rimette ad un potere discrezionale che, in quanto tale, potrebbe essere interpretato in modo tale da far sì che questo settore, il quale ha bisogno di avere un certo sviluppo, venga reso antieconomico sotto tutti gli aspetti.

FRANCAVILLA. Si parla di « tempi di conservazione » o di « tempi di surgelazione »?

VERONESI. Di tempi di conservazione: è un settore dove in campo scienti9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

72^a Seduta (21 dicembre 1967)

fico non abbiamo ancora le idee chiare. Coloro che hanno fatto degli studi si sono accorti, approfondendoli, che non erano esatti

Io quindi mi asterrò dalla votazione di questo disegno di legge; ma l'invito che vorrei rivolgere al Ministero dell'industria è il seguente: cerchiamo di essere realmente in questo settore dei pragmatici, per non impedire al settore stesso di potersi sviluppare. Se io avessi la sensazione che in qualche modo s'intenda sconfinare nell'illecito, o in qualcosa di simile, non spenderei nemmeno una parola, perchè ritengo fondamentale la tutela della salute pubblica sotto questo particolare aspetto; però, dico, stiamo attenti a non voler costruire qualcosa che non potrebbe mai essere tecnicamente perfetta, perchè è questo un settore nel quale il progresso è assai rapido anche per coloro che sono più avanti di noi. Stiamo attenti a non costruirci una camicia di Nesso, la quale ci impedisca di conseguire lo scopo essenziale che è quello di poter offrire gli alimenti migliori al prezzo migliore e in quantità sufficiente.

Ecco l'auspicio che io formulo e che non ho avuto la possibilità di esprimere prima.

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Credo che sia sufficiente dichiarare che il Governo accetta la raccomandazione che gli si rivolge, cioè di non adoperare in un senso meccanicistico quanto è stato previsto nell'articolo 4, perchè non c'è dubbio che alcuni problemi che il senatore Veronesi ha sollevato sono realmente esistenti. Penso però, tenendo appunto conto della previsione nei confronti del potere discrezionale che viene affidato all'amministrazione di poter dire che se tale potere viene esercitato dalle amministrazioni congiunte (di cui una conosce ovviamente i problemi e le tecniche del settore industriale interessato e l'altra è particolarmente attrezzata in sede tecnico-scientifica sia come amministrazione che come istituto della sanità per la tutela della salute pubblica) non c'è il pericolo che attraverso questa norma si possa arrivare a fermare il necessario sviluppo del settore. Non so se il senatore Veronesi ritiene sufficiente questa assicurazione.

V E R O N E S I . Prendo atto della sua assicurazione e la ringrazio, pur mantenendo la mia astensione, la quale potrebbe trasformarsi col tempo in adesione.

FRANCAVILLA. Con le correzioni apportate oggi dalle proposte del Governo credo che il disegno di legge abbia assunto una sua fisionomia abbastanza soddisfacente anche se - l'ho detto subito interrompendo — sarebbe stato probabilmente più esatto, all'articolo 2, dire: « in ogni suo punto », invece che: « all'interno »; ciò, infatti, avrebbe determinato meglio la definizione che diamo dei surgelati. Comunque, penso che questa valutazione il Governo dovrà farla anche in sede di applicazione del regolamento e che su questa strada ci sia un certo orientamento. Ho preso la parola per rivolgere una viva raccomandazione in tal senso.

L'industria dei surgelati in Italia si trova ancora allo stato quasi nascente; non è una industria sviluppata, tuttavia possiamo anche affermare che essa ha delle caratteristiche di automazione e di modernità tali da far sperare in un suo reale sviluppo tecnologico.

Vi è una questione che deve essere tenuta presente ed è quella relativa alla funzione che l'industria dei surgelati potrà avere soprattutto per la lavorazione dei prodotti dell'agricoltura meridionale; quindi dobbiamo preoccuparci di evitare a quest'ultima taluni pericoli ancora esistenti e dobbiamo incrementare questa industria nel Sud.

B O N A F I N I . Ho ascoltato le dichiarazioni fatte dal rappresentante del Governo in merito all'emendamento che avevamo presentato. Le dirò subito, onorevole Sottosegretario, che secondo lo spirito del proponente l'emendamento voleva garantire il consumatore, soprattutto quando abbiamo dovuto constatare che la volontà della Commissione è che la distribuzione della carne surgelata avvenga anche in negozi adibiti

9a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est. tur.)

72^a SEDUTA (21 dicembre 1967)

alla vendita di carne fresca bovina. Ecco quindi che il regolamento non può soddisfare dal momento che si consente con la legge la vendita nello stesso negozio di carne fresca e surgelata senza le sufficienti garanzie sanitarie per il consumatore.

Pertanto voterò contro il disegno di legge.

Z A N N I N I . Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. Mario Caroni

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentar